

DIRITTO TRIBUTARIO

Giuseppe Laganà

SCHEDE DI AUSILIO DIDATTICO

Argomento:

LE GIUSTAPPOSIZIONI FISCALI

2019/2020

LE GIUSTAPPOSIZIONI FISCALI

TERRITORIALITA' "STRICTA-FACIE"

(c.d. criterio della fonte di produzione)

Si considerano imponibili in un certo Stato tutti i proventi, i redditi o i fatti comunque generatori di ricchezza realizzati sul relativo territorio da qualunque soggetto.

"MONDIALIZZAZIONE"

(c.d. criterio del vincolo di appartenenza)

Si considerano imponibili in un certo Stato tutti i proventi o redditi ovunque prodotti, purché realizzati da soggetti nei cui confronti sia possibile provare un legame di appartenenza con una certa comunità nazionale.

VANTAGGI APPLICATIVI DEI DUE CRITERI

Realizzazione di una prossimità "fisica" tra luogo (e momento) di manifestazione del presupposto e quello di imposizione effettiva

Riconducibilità di determinati redditi in capo a soggetti ad esso legati da un particolare vincolo soggettivo.

SVANTAGGI APPLICATIVI DEI DUE CRITERI

Difficoltà tecniche legate alle modalità di localizzazione di taluni elementi, oggettivi e soggettivi, inerenti il presupposto.

Difficoltà nell'esperimento delle procedure di accertamento e riscossione riferite alla persona fisica o giuridica principale

RIMEDI LEGISLATIVI AI CASI DI GIUSTAPPOSIZIONI FISCALI

MISURE UNILATERALI: esistono due possibilità tecniche per la limitazione degli effetti delle doppie imposizioni:

- a. **RINUNCIA ALLA PRETESA IMPOSITIVA:** si decide di escludere o limitare la propria sovranità tributaria su particolari soggetti passivi o presupposti oggettivi già tassati in altri ordinamenti (*esenzione o tassazione blanda*);
- b. **RINUNCIA ALLA PRETESA ECONOMICA:** si decide di rinunciare al mero gettito corrispondente secondo una certa relazione con le imposte già pagate all'estero (*credito fiscale o rimborso successivo*).

MISURE MULTILATERALI: adottate d'intesa reciproca fra due o più Stati, ovvero a livello di organismi/ comunità sovranazionali.

1. A CONTENUTO PREPARATORIO: consistente nell'approntare intense attività diplomatiche di ravvicinamento delle autorità politiche interessate, specie per quei Paesi appartenenti ad aree geo-economiche omogenee ovvero a comunità sovranazionali determinate (*es. Unione Europea*).

2. A CONTENUTO ATTUATIVO: mediante l'adozione di **Convenzioni:**

- a. **DI TIPO SOSTANZIALE:** ossia destinate a regolamentare, ripartendole, la potestà impositiva degli Stati contraenti e le relative pretese erariali;
- b. **DI TIPO PROCEDURALE:** disciplinanti la reciproca assistenza amministrativa per l'accertamento e la riscossione dei relativi tributi.

1. DA PARTE DEI PAESI DI RESIDENZA

- a. **METODO DELL' ESENZIONE:** consistente nel sottrarre tout-court da normale imposizione i redditi di soggetti nazionali tassati anche da Stati terzi di conseguimento;
- b. **METODO DEL CREDITO FISCALE:** consistente nell'imputazione del reddito straniero nella base imponibile nazionale, con successivo scomputo dal relativo onere tributario dell'imposta pagata all'estero.

2. DA PARTE DEI PAESI DELLA FONTE

- a. **METODO DELLA TASSAZIONE BLANDA:** consistente nella sottoposizione dei redditi nazionali di soggetti non residenti ad una aliquota fiscale inferiore rispetto a quella ordinaria,
- b. **METODO DEL RIMBORSO:** consistente nella previsione di un rimborso dell'imposta nazionale pagata a specifiche categorie di soggetti non residenti per determinate tipologie di redditi.